

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

IL SINDACO

ORDINANZA N. 47 DEL 01/10/2021

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta spesso in maniera consecutiva per più giorni superano il valore limite dei 50 µg/m3;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sommacampagna VR risulta inserito nella zona "Agglomerato VR" – IT0521;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

ATTESO CHE:

• nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – dell'11 agosto 2020 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano, il quale definisce

una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

• in data 17 settembre 2021 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali.

CONSIDERATO CHE:

- la sintesi tecnica del progetto "Progetto LIFE EU Brenner Lower Emission Corridor" di "Autostrada del Brennero spa" riporta che in ambito europeo sono state testate negli ultimi anni diverse misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico prodotto dal traffico autostradale attraverso la riduzione della velocità. In particolare l'applicazione di limiti di velocità inferiori alla norma è stata attuata tipicamente in diverse modalità:
 - i. limite fisso per tutta la giornata e per tutto l'anno:
 - ii. limite differenziato per fasce orarie giornaliere e/o per stagioni;
 - iii. limite dinamico in ragione della situazione contingente.
- Vengono di seguito sintetizzate le esperienze europee più significative.
 - ✓ Il gestore autostradale austriaco (ASFINAG) ha implementato su 5 tratti autostradali un sistema di regolazione dinamica della velocità (da 130 a 100 km/h) influenzato dalle misure di qualità dell'aria. Le valutazioni indicano riduzioni tra il 3,8 ed il 10,1% per le emissioni di NOx e tra il 2,6 ed il 6,7% per quelle di CO2.
 - ✓ Le immissioni di NO2 sono state ridotte tra il 2,5 ed il 5,6%.
 - ✓ Riduzioni ancora maggiori (15-30%) sono state riscontrare nel 2008 sull'autostrada del Canton Ticino (CH) dove la velocità è passata da 120 a 80 km/h e dove si è anche riscontrata una riduzione delle immissioni di PM10 pari a circa il 2-3%.
 - ✓ Il Ministero per l'ambiente austriaco ha elaborato scenari di riduzione delle immissioni di NO2 in applicazione di diverse misure lungo l'autostrada A12 in Tirolo. Le valutazioni indicano in modo evidente che la misura di riduzione della velocità produce l'effetto più ampio di riduzione in confronto ad altre misure di carattere viabilistico.
 - ✓ Nel febbraio 2014 ADEME, agenzia francese per l'ambiente e l'energia, ha pubblicato uno studio sulle limitazioni della velocità avvenute in vari paesi europei (Francia, Spagna, Olanda, Svizzera) ed i relativi effetti sulla qualità dell'aria, la tutela del clima (CO2), l'energia ed il rumore, confermando che la riduzione della velocità sulle strade di grande percorrenza può dare effetti ambientali significativi.
 - ✓ Vi sono evidenze che la riduzione della velocità riduca non solo le concentrazioni di inquinanti, ma abbia anche una funzione significativa di aumento della capacità autostradale grazie ad una fluidificazione del traffico.
- Il comune di Sommacampagna con Ordinanze n. 9/14, 19/14 e 37/14 ha già imposto una riduzione dei limiti di velocità massimo consentito per tutto il periodo dell'anno e su tutte le strade extraurbane comunali da 90 a 70 km/h;
- Il comune di Sommacampagna è attraversato da importanti assi stradali (A4, A22, SP26, SP26A), caratterizzati da ingenti volumi di traffico pesante e leggero, da importanti assi ferroviari ed è caratterizzato inoltre dalla presenza dell'aeroporto di Verona;

TENUTO CONTO CHE

 Nella medesima seduta del 17 Settembre 2021 il Tavolo Tecnico Zonale inviava richieste migliorative e più efficaci rispetto alla proposta regionale;

RILEVATO CHE:

• le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- Nessuna allerta verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 μg/m³) della concentrazione di PM10;
- Livello di allerta 1 arancio: attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- Livello di allerta 2 rosso: attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10.
- Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto, n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il deferimento del termine, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018.

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

VISTA la seduta T.T.Z. in data 17 settembre 2021;

RILEVATO CHE l'art. 164 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) al comma 1 prevede che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;

RICORDATO CHE il Tavolo tecnico Zonale (TTZ), coordinato dalla Provincia di Verona, nella seduta del 17 febbraio 2011 ha espresso parere favorevole sull'introduzione dell'obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale pulverulento, ai fini della tutela ambientale della qualità dell'aria;

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico:

VISTO il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTI la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 3;

OR DINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

- 1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:
 - 1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3;
 - 1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3;
 - 1.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

Dal giorno successivo a a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018, il blocco della circolazione sarà esteso anche ai veicoli alimentati a diesel categoria M e categoria N Euro 4.

- 2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:
 - 2.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4,EURO 5;
 - 2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 2.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

- 3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 rosso, a partire dal giorno successivo a quellodi controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, per le seguenti categorie di veicoli:
 - 3.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 3.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4,EURO 5;
 - 3.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 3.5. ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
 - 3.6. **limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30**, veicoli alimentati a gasolio categoria N,omologati EURO 5:

4. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale che verrà installata in loco;

5. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- b) mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- c) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
- d) veicoli elettrici;
- e) mezzi della protezione civile.

Sono da considerarsi inoltre esonerati:

- f) Veicoli utilizzati per il trasferimento casa-lavoro e per svolgere attività lavorativa nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;
- g) Veicoli utilizzati per accompagnare minori o anziani o per recarsi a svolgere attività scolastiche, religiose, ludico, sportive, ricreative e culturali nonché per necessità sanitarie e veterinarie, nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;
- h) Veicoli utilizzati per recarsi presso attività commerciali, pubblici esercizi e nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, è fatto:

DIVIETO

1. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate:
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
- 2. di circolazione dei veicoli che trasportano materiale polverulento privi di idonea copertura atta ad evitare la caduta e/o la dispersione dello stesso, ai sensi dell'art. 164 c. 1 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", *che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro* e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della *sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni* ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/200.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza, unitamente ad altri organi di polizia stradale come individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Il Responsabile del servizio ecologia/ambiente provvederà all'esecuzione delle relative disposizioni.

Il Sindaco Fabrizio Bertolaso

(firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)